

## **Pignorabilità di un libretto cointestato e limiti di legge per la pignorabilità dei ratei di pensione**

Articolo di **Daniele IMBO**<sup>1'</sup>

In relazione alla pignorabilità di un libretto cointestato in virtù di un debito riconducibile esclusivamente ad uno solo dei cointestatari del libretto, nonché in ordine ad i limiti sussistenti *ex lege* per la pignorabilità dei ratei di pensione, segnalo per esaustività e completezza [un'ordinanza emessa dal Tribunale di Sulmona il 20 marzo 2013](#)<sup>2</sup>.

Nel caso posto al vaglio del Tribunale abruzzese, il creditore procedente aveva pignorato integralmente le somme versate su di un libretto di deposito cointestato a due soggetti (padre e figlio), nonostante solo uno di essi fosse il debitore e nonostante su tale libretto vi fosse l'accredito dei ratei di pensione.

L'altro cointestatario, infatti, proponeva opposizione all'esecuzione, contestando sia la misura delle somme assoggettate al vincolo pignoratorio, sia la pignorabilità delle somme accreditate sul libretto.

La prima problematica posta al vaglio del Tribunale abruzzese, concerne la presenza nel nostro ordinamento, di una presunzione di solidarietà dal lato attivo delle obbligazioni.

È noto, infatti, che in tema di obbligazioni pecuniarie vige la regola della presunzione di solidarietà passiva, sicché, in mancanza di patti contrari o esplicite previsioni normative, il creditore può rivolgersi ad un solo debitore per vedere soddisfatta integralmente la propria pretesa creditizia. Al contrario, tra i creditori non sussiste lo stesso vincolo di solidarietà, eccetto ipotesi tipiche e tassative, come la cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente.

Invece, per la cointestazione di un libretto di deposito non è prevista nessuna regola specifica, derogatoria delle norme generali.

Pertanto, l'organo giudicante ha ritenuto applicabile la disciplina in materia di comunione ordinaria, per cui ogni contitolare mantiene la proprietà esclusiva sulla parte che è idealmente di sua spettanza.

Ne discende conclusivamente che il creditore procedente potrà pignorare solo 1/2 delle somme presenti sul libretto.

Con riferimento alla seconda problematica, relativa alla pignorabilità dei ratei di pensione, il Tribunale di Sulmona affronta la questione ricostruendo preliminarmente i due indirizzi affermatasi nella giurisprudenza, sia di legittimità che di merito.

---

<sup>1</sup> Studio Legale IMBO', Lecce.

<sup>2</sup> Reperibile in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013.

*“Secondo costante giurisprudenza le somme, una volta versate nel libretto, perdono la loro natura peculiare (siano esse versate a titolo di stipendio, pensione o mantenimento), poiché, entrando nella sfera patrimoniale dell'esecutato, si confondono nel patrimonio di questi; da ciò consegue che esse non sono sottoposte a vincolo alcuno, né soggette al limite invocato di parziale impignorabilità (Cass. Pen. 6 luglio 1995 n. 4081; Trib. Torino sez. Distaccata di Moncalieri, 27 dicembre 2007; Cass. 12 giugno 1985 n. 3518; C. Cost. ord. 10 dicembre 1987 n. 491, in GiC, 1987, I, 3290).*

*Diversamente, secondo qualche isolata pronuncia di merito, la natura privilegiata della somma avrebbe efficacia anche nel caso in cui la pensione, per ragioni di comodità dell'avente diritto, non fosse riscossa direttamente presso l'ufficio postale. In sostanza il pignoramento non potrebbe eccedere il quinto della somma accreditata in un conto corrente (bancario o postale), purché la natura del credito fosse immediatamente identificabile e riconoscibile come tale per denominazione e importo. Solo alle accennate condizioni la somma non perderebbe le proprie caratteristiche, nelle quali è compresa quella dell'impignorabilità.*

*Di fatti, questa giurisprudenza esclude la validità dei limiti legali per il caso in cui sul conto corrente vi fossero, oltre alla pensione, altre voci dell'attivo oppure vi fossero dei prelievi subito dopo l'accredito. In questi due casi il percettore di questo reddito privilegiato manifesta, infatti, la volontà di disporre delle somme percepite o di cumularne l'importo con il restante patrimonio, dimostrando così che la pensione avrebbe già assolto alla propria funzione assistenziale. Pertanto, solo se fosse stata data prova dell'accredito esclusivo della pensione sul conto, si sarebbe potuto applicare l'art. 545 cpc. (Tribunale di Roma Sez. Dist. Di Ostia in data 6/10/2005)”.*

*Sempre secondo l'ordinanza in commento, “è proprio il prelievo in sé – a prescindere, quindi, dall'identità della persona, che lo compie – a concretizzare la funzione assistenziale del rateo di pensione accreditato”.*

*Secondo questa lettura del dato normativo afferente ai limiti di pignorabilità dei ratei di pensione, la promiscuità di utilizzo delle somme presenti sul libretto di deposito consente di presumere come i ratei di pensione abbiano perso l'originaria funzione assistenziale, ratio dei limiti sussistenti in *subiecta materia*, per confondersi con il restante patrimonio che è cointestato anche al debitore.*

*A sostegno di tale assunto, è agevole rilevare come la medesima giacenza perda l'originario connotato assistenziale, poiché essa sarebbe destinata al risparmio, il quale, per definizione, non soddisfa i bisogni immediati e vitali di colui che accumula il capitale.*

*In modo corretto, ad avviso dello scrivente, ne discende che le somme devono considerarsi nella disponibilità del debitore pignorato e che non sono soggette ai limiti legali del pignoramento.*